

## L'evoluzione del processo decisionale tra giudizio automatico e sostituzione giudiziaria

Fabrizio Corona

*Università degli Studi di Brescia*

### **Abstract: The Evolution of Decision Making Between Automatic Judgment, and Judicial Substitution**

This article offers an analysis of judicial decision making, examining it from different perspectives. Initially, the emerging role of machines in the judicial context and the implications of their participation in decision making are explored. Through a consideration of the legitimacy of robotic judgments, the ethical and legal dilemmas associated with the acceptance of automated judgment are considered. Next, the focus shifts to the boundaries of the human intellect in decision making, interrogating the physiological limits of the judge and the role of experience and intuition in decision making. Finally, the issue of striving for perfection in the judge's decision is examined, questioning the feasibility and appropriateness of such a goal in the legal sphere.

**Keywords:** Automated Judicial Decision, Algorithmic Justice, Robotic Decision, AI Approach.

**Sommario:** 1. Un'analisi del processo decisionale del giudice – 2. Esplorando i confini dell'intelletto umano nel processo decisionale per una riflessione sui limiti fisiologici del giudice – 3. È giusto ricercare la perfezione nella decisione del giudice? – 4. Accettare il giudizio delle macchine: considerazioni sulla legittimità delle sentenze robotiche.

### **1. Un'analisi del processo decisionale del giudice**

Lo scudo dell'imparzialità consente al giudice di evitare che le emozioni influenzino la sua decisione, come se fosse una barriera impenetrabile per gli impulsi emotivi mentre indossa la sua toga? La risposta più accettata nella scienza giuridica è affermativa, in quanto fonda la razionalità come fulcro della formazione della decisione giudiziaria. Almeno dal punto di vista delle norme procedurali, si presume che l'influenza delle emozioni venga respinta, poiché esse possono distorcere il processo cognitivo<sup>1</sup>. Quando impressioni, intuizioni e sensazioni si insinuano nel processo decisionale, i giuristi ritengono che ciò comporti una

<sup>1</sup> Sul tema: L. Corso, "La virtù del giudice fra emozioni, giustizia particolare e ruolo istituzionale. Un abbozzo a partire da Aristotele", in *Ars Interpretandi*, XI (2022), p. 53.

carezza nella formazione corretta dell'argomentazione legale, una sorta di patologia da evitare e contrastare nella pronuncia della sentenza.

In un'opera scritta da Forza, Menegon e Rumiati, al centro dell'analisi, si pone l'attenzione sulle radici e gli esiti del contesto culturale sopra descritto<sup>2</sup>. Utilizzando gli strumenti avanzati delle neuroscienze e della psicologia, il volume si propone di compiere un passo importante: superare in modo deciso e convincente la separazione tradizionale tra la ragione e l'emozione. In questa prospettiva, l'*Homo Cogitans*, l'essere umano che si prepara a prendere decisioni, non è concepito come confinato all'interno di un recinto impermeabile alle influenze delle emozioni, schiacciato da una razionalità massiccia e inaccessibile. Al contrario, gli autori ci conducono verso una visione più sfaccettata dell'essere umano, che può integrare la ragione e l'emozione in un processo decisionale più ricco e complesso. Essi riconoscono che le emozioni non sono estranee o avversarie della ragione, ma piuttosto partner essenziali. Le emozioni sono ricondotte al loro ruolo di influenze legittime e significative nel processo decisionale, capaci di interagire in modo proficuo con il pensiero razionale. Questa interazione dinamica tra ragione ed emozione, secondo gli autori, è fondamentale per migliorare la qualità delle operazioni cognitive e quindi delle decisioni prese dall'*Homo Cogitans*<sup>3</sup>.

Oltre a esaminare l'intuizionismo nella sua forma più pura, il ritratto del giudice quale "giudice emotivo" offre una visione più completa di ciò che potremmo definire "emotività virtuosa"; queste virtù emotive emergono da un armonioso connubio di diverse dimensioni psicologiche. Nel contesto di questa visione, emerge la figura di un individuo dotato di un notevole intuito sociale che gli permette di cogliere non solo gli aspetti esteriori ma anche gli stati mentali altrui, aprendo la porta a una comprensione più profonda delle persone che lo circondano. Tuttavia, questa abilità non è l'unica caratteristica che contribuisce all'emotività virtuosa; anche l'autocoscienza è un altro elemento chiave in questa equazione.

L'individuo dotato di emotività virtuosa è consapevole delle proprie emozioni e comprende le sensazioni fisiche che le accompagnano. Questa consapevolezza personale lo aiuta non solo a comprendere meglio se stesso ma anche a essere più sensibile alle emozioni degli altri. Inoltre, l'attenzione focalizzata con un alto grado di concentrazione su un determinato obiettivo è un tratto distintivo di chi possiede emotività virtuosa. Questa capacità di concentrarsi intensamente su un obiettivo

<sup>2</sup> A. Forza, G. Menegon, R. Rumiati, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 244. Sul tema vedere anche A.C. Amato Mangiameli, "Dal pre-giudizio al giudizio. Note in margine al sistema di prova", in P. Marchetti (a cura di), *Inchiesta penale e pregiudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pp. 55-72; F. Romeo, "Interpretazione della legge (analogia, lacune, principi generali)", in S. Martuccelli, V. Pescatore (a cura di), *Diritto Civile*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 945-955.

<sup>3</sup> Sul tema affrontato da A. Forza, G. Menegon, R. Rumiati è possibile approfondire con: D. Goleman, *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*, Bloomsbury Publishing PLC, 1996, p. 368; J. Ledoux, *The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life*, W&N, London, 1998, p. 384.

specifico permette al giudice di esaminare a fondo situazioni complesse e di prendere decisioni ponderate.

In sintesi, l'emozionalità virtuosa si basa su un intuito sociale affinato, l'autocoscienza delle emozioni personali e un'attenzione concentrata. Queste caratteristiche personali creano le condizioni ideali per le funzioni di giudizio, contribuendo a una comprensione più profonda e compassionevole degli altri e facilitando decisioni informate e sagge.

Nel contesto delle “emotività devianti”, Forza, Menegon e Rumiati ci presentano una dettagliata analisi degli stati mentali che possono portare a errori giudiziari, con particolare attenzione al più grave di essi, definito “tunnel vision”. Questa condizione è caratterizzata dalla rigidità dell'attenzione del soggetto decisionale, orientata unicamente in una direzione specifica, impedendogli di allargare il suo campo visivo all'insieme dei fattori circostanti<sup>4</sup>. Questo comportamento restrittivo può essere paragonato a un tunnel, il cui sbocco spesso porta verso una direzione errata. Un esempio emblematico di questa dinamica è stato evidenziato nei casi di giustizia errata come quello di Enzo Tortora<sup>5</sup> e nella vicenda processuale di Rignano Flaminio, in cui cinque insegnanti di scuola materna sono state ingiustamente accusate di abusi su minori e successivamente assolte con formula piena. In questi casi, la rigidità mentale e l'attenzione mediatica hanno impedito una valutazione accurata delle prove disponibili, portando a gravi errori giudiziari.

Un altro aspetto delle “emotività devianti” riguarda il cosiddetto “cortocircuito emotivo”. In questa situazione, il decisore salta alle conclusioni senza effettuare alcuna verifica razionale adeguata. Questo comportamento porta alla creazione di narrazioni basate unicamente su informazioni limitate e immediate, spesso portando a giudizi erronei<sup>6</sup>. Il costo di tali conclusioni affrettate è elevato in termini di affidabilità delle decisioni giudiziarie. Questo tipo di approccio mentale facilita la manifestazione di stereotipi e pregiudizi, che a loro volta influenzano negativamente le conclusioni raggiunte.

In sintesi, le “emotività devianti” rappresentano uno scenario in cui gli errori giudiziari possono verificarsi a causa di processi decisionali distorti o affrettati. Queste dinamiche mettono in pericolo l'accuratezza e l'equità del processo di

<sup>4</sup> G. Gulotta, *Compendio di psicologia giuridico forense, criminale e investigativa*, Giuffrè, Milano, 2011. Sul tema vedi anche: G. Gulotta, “Psicologia dell'errore nell'investigazione e nel giudizio”, in L. De Cataldo Neuburger (a cura di), *L'operazione decisoria da emanazione divina alla prova scientifica. Passando per Rabelais*, Cedam, Padova, 2014; K.A. Findley, M.S. Scott, “The multiple dimension of tunnel vision in criminal cases”, in *Journal of Behavioral Decision Making*, 2006, pp. 13-16; C. Sarzotti, “La legge penale in azione: come si costruiscono il crimine e il criminale”, in A. Cottino (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto. vol. 1*, Zanichelli, Bologna, 2022, p. 385.

<sup>5</sup> Sentenza Suprema Corte di Cassazione del 13 giugno 1987.

<sup>6</sup> C. Maslach, W.B. Schaufeli, M.P. Leiter, “Job burnout”, in *Annual Review of Psychology*, 52 (2001), pp. 401-404. Sul tema vedi anche: S.L. Lustig, N. Karnik, K. Delucchi, L. Tennakoon, “Burnout and stress among united states immigration judges”, in *Bender's Immigration Bulletin*, 13 (2008), p. 26.

giustizia, sottolineando l'importanza di affrontare tali aspetti per migliorare la qualità delle decisioni nel sistema giudiziario.

Anche il legislatore è pienamente consapevole dei pericoli che possono sorgere quando il giudice è influenzato da emozioni distorte o devianti. Pertanto, il sistema legale ha previsto rimedi come l'astensione e la ricusazione per affrontare questa problematica. Questi rimedi sono stati istituiti per evitare che i giudici si trovino in situazioni in cui la loro imparzialità è compromessa.

Gli avvocati, dall'altra parte, sono particolarmente attenti all'aspetto dell'*emotional style* del giudice<sup>7</sup>. Sanno che l'efficacia delle loro difese in un processo dipende in gran parte dalla capacità di adattare la loro strategia al profilo psicologico del giudice incaricato di pronunciarsi sull'imputazione. La scelta delle prove e degli argomenti da presentare in tribunale, la tecnica utilizzata nell'interrogare i testimoni, così come il tono e lo stile della loro argomentazione finale, sono tutti influenzati da un bilanciamento attento tra ragionamento legale e considerazioni emotive. Gli avvocati cercano di adottare un approccio che tenga conto delle inclinazioni e delle sensibilità del giudice per massimizzare le probabilità di ottenere un risultato favorevole per il loro cliente.

In questo contesto, la comprensione dell'*emotional style* del giudice diventa un elemento essenziale per gli avvocati, poiché influisce direttamente sulla strategia di difesa e sulla capacità di persuasione nel processo giudiziario<sup>8</sup>. Questo sottolinea quanto sia importante non solo il giudizio legale, ma anche la gestione delle dinamiche emotive nel contesto della giustizia.

Non è affatto insolito che i giornali e le principali reti televisive nazionali si dedichino a "raccontare" vicende processuali legate a reati che sconvolgono il senso comune dei lettori o dei telespettatori. È vero, i giornalisti specializzati in cronaca giudiziaria e i conduttori di *talk show* televisivi potrebbero non avere la stessa competenza dei magistrati per valutare le questioni processuali. Tuttavia, ciò che potrebbe sorprendere è che talvolta siano proprio i togati a esprimere considerazioni sulla vicenda processuale, dopo che si è conclusa con una sentenza.

Queste considerazioni non sono rivolte a criticare la sentenza, poiché le decisioni giudiziarie non sono soggette a critiche pubbliche, ma piuttosto a sottolineare la regolarità procedurale e il rigoroso processo logico che il magistrato ha necessariamente seguito nel suo complesso lavoro<sup>9</sup>. Ciò che raramente emerge

<sup>7</sup> M. Brady, *Emotional Insight: The Epistemic role of emotional experience*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 216. Sul tema vedi anche A. Punzi, "Judge in the Machine. E se fossero le macchine a restituirci l'umanità del giudicare?", in A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, il Mulino, Bologna, 2019, pp. 314-316; A.C. Amato Mangiameli, "Tra pre-cogs e cyborgs: le ragioni del diritto", in *Teoria del Diritto e dello Stato*, (2002), n. 3, pp. 530-531; F. Romeo, "Giustizia e predittività. Un percorso dal machine learning al concetto di diritto", in *Rivista di Filosofia del diritto*, (2020), n. 1, pp. 113-114.

<sup>8</sup> A. Schiavello, "L'avvocato Hercules tra certezza e flessibilità del diritto", in *Ordines*, (2021), n. 2, p. 357.

<sup>9</sup> R. Bin, *A discrezione del giudice, ordine e disordine in una prospettiva quantistica*, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 112.

da queste considerazioni è l'ipotesi appena accennata che, al di là della correttezza procedurale a cui il magistrato deve aderire, potrebbe esserci il rischio che abbia commesso uno dei cosiddetti "errori subdoli". Questi errori di giudizio sono ben noti agli psicologi della decisione da oltre quarant'anni e rappresentano delle trappole che possono essere disseminate in diverse fasi del procedimento.

Queste insidie possono emergere fin dal momento in cui il sospettato viene coinvolto come indagato e continuare nel corso del dibattimento durante l'acquisizione e l'esame delle prove, l'interrogatorio dei testimoni, fino alla fase della decisione giudiziaria e alla redazione della motivazione. Questi errori subdoli, spesso sistematici, possono influenzare il giudizio del magistrato in modo sottile ma significativo, portando a decisioni errate che non riflettono la realtà dei fatti. La consapevolezza di questi rischi e la necessità di mitigarli sono fondamentali per garantire la giustizia e la correttezza del processo giudiziario.

È estremamente raro che un magistrato possa ammettere di essere influenzato dalle emozioni durante le diverse fasi del procedimento giudiziario. La formazione professionale ricevuta spesso lo induce a credere che la sua condotta debba essere guidata esclusivamente dalla razionalità. Per secoli, le emozioni sono state considerate in opposizione alla razionalità, creando una dicotomia che ha limitato la piena espressione delle emozioni e ha ostacolato il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Tuttavia, grazie alle evidenze acquisite dalle scienze cognitive e dalle neuroscienze, abbiamo iniziato a comprendere che le emozioni sono un elemento intrinseco nel processo decisionale e nel giudizio<sup>10</sup>. Questo significa che le emozioni possono svolgere un ruolo significativo nell'influenzare le percezioni e le valutazioni dei soggetti o delle situazioni che devono essere giudicate. E questo vale non solo per i magistrati, ma anche per tutti gli individui coinvolti in processi decisionali. Le emozioni possono avere un impatto positivo o negativo sulla nostra capacità di valutare obiettivamente le situazioni; possono essere un'importante fonte di intuizione e sensibilità, ma allo stesso tempo possono portare a errori di giudizio quando sono eccessivamente forti o non gestite in modo appropriato. Quindi, mentre è importante che i magistrati ricevano una formazione rigorosa sulla razionalità e la legge, è altrettanto essenziale riconoscere che le emozioni sono parte integrante del processo decisionale e che la loro gestione consapevole può contribuire a decisioni più equilibrate ed equanime. In altre parole, le emozioni non dovrebbero essere ignorate o relegate in secondo piano, ma dovrebbero essere comprese e gestite in modo da sostenere una giustizia più equa e accurata.

<sup>10</sup> G. Fiandaca "Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle leggi penali", in O. Di Giovine (a cura di), *Diritto penale e neuroetica*, Cedam, Padova, 2013, p. 215. Sul tema vedi anche L. Corso, "La virtù del giudice fra emozioni, giustizia particolare e ruolo istituzionale", cit., pp. 63-69; A.C. Amato Mangiameli, "A proposito del reato. Cenni di filosofia del diritto penale", in S. Mangiameli (a cura di), *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 13-14.

È innegabile che il magistrato, pur essendo formato per seguire condotte razionali, sia anch'egli suscettibile all'influenza delle emozioni. La questione diventa determinante quando si considerano casi di estrema brutalità e atrocità, dove le evidenze presentano aspetti particolarmente violenti e le testimonianze sono cariche di impatto emotivo. In queste situazioni, è legittimo interrogarsi se il magistrato possa rimanere completamente immune dall'onda emotiva circostante e da eventuali trappole mentali.

Non è affatto raro che alcune decisioni giudiziarie, relative a casi diventati ormai dei classici, sembrano essere pesantemente influenzate dalle emozioni sottostanti alla vicenda umana piuttosto che da una valutazione esclusivamente razionale basata sull'oggettività dei dati probatori. È proprio l'impatto emotivo che può guidare il processo decisionale del giudice, spingendolo verso opzioni che potrebbero non essere esplicitate verbalmente ma che riflettono le impressioni profonde dell'oggetto di valutazione.

In queste circostanze, il concetto di “giudizi intuitivi” di cui parla lo scienziato cognitivo Daniel Kahneman diventa pertinente. Questi giudizi non sono necessariamente il risultato di un processo razionale e oggettivo, ma piuttosto riflettono le impressioni e le sensazioni affettive dell'individuo riguardo alla situazione<sup>11</sup>. I giudici quando sono chiamati a prendere decisioni, possono incorrere in “bias” (preconcetti), “euristiche del pensiero” (strategie mentali semplificate) e, in generale, trappole cognitive. Queste influenze possono derivare dalle emozioni e dalle sensazioni affettive che emergono durante il processo decisionale. Riconoscere l'importanza di queste dinamiche è fondamentale per comprendere meglio come migliorare il processo decisionale e promuovere una giustizia più equa ed equilibrata.

## **2. Esplorando i confini dell'intelletto umano nel processo decisionale per una riflessione sui limiti fisiologici del giudice**

Nel periodo compreso tra gli anni Venti e la fine degli anni Trenta del secolo scorso, negli Stati Uniti, emerse una corrente di pensiero conosciuta come “realismo giuridico”. Questa corrente rappresentò una significativa deviazione dalla teoria formale del diritto che aveva dominato il campo fino ad allora. Il realismo giuridico

<sup>11</sup> D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, MacMillan, New York, 2011, p. 512; Id., *Pensieri Lenti e Veloci*, trad. it., Mondadori, Milano, 2012, p. 684. Altra opera rilevante dell'autore sul tema è D. Kahneman, A. Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, in *Econometrica*, 47 (1979), n. 2, pp. 263-292. L'articolo, tra i più famosi di Kahneman e Tversky, presenta la teoria prospettica, che ha rivoluzionato la comprensione delle decisioni umane sotto incertezza; di pregio è anche D. Kahneman, A. Tversky, “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”, in *Science*, 185 (1974), n. 4157, pp. 1124-1131. In questo articolo gli autori hanno introdotto il concetto di euristiche e pregiudizi nel processo decisionale.

si oppose vigorosamente al formalismo, che limitava il ragionamento giuridico alla mera logica dimostrativa.

Uno dei principali sostenitori del realismo giuridico fu Jerome Frank, la cui opera del 1930 fece un'impressionante critica alla concezione formalista della giurisprudenza. Frank sostenne che le decisioni dei giudici non erano il risultato di un rigoroso ragionamento logico, ma piuttosto di "intuizioni" attraverso le quali i giudici giungevano a una decisione finale. Queste intuizioni precedevano spesso qualsiasi tentativo di giustificazione o spiegazione. Secondo Frank, i fattori determinanti nelle decisioni giudiziarie erano di natura psicologica, morale, politica ed economica<sup>12</sup>.

In questo contesto, le norme giuridiche citate nelle sentenze venivano considerate come semplici elementi formali, spesso utilizzati per giustificare o legittimare decisioni prese in base a considerazioni di altro tipo. Il realismo giuridico sollevò importanti questioni sulla natura stessa del processo decisionale giuridico e portò a una revisione critica delle teorie precedentemente dominanti nel campo del diritto.

Il realismo giuridico ha messo in evidenza i limiti intrinseci all'operazione decisionale dei giudici, sfidando l'idea tradizionale che le sentenze fossero il risultato di un rigoroso processo di applicazione logica delle leggi. Questo movimento ha contribuito a "desacralizzare" il ruolo dei giudici e delle loro decisioni, mettendo in discussione l'immagine delle sentenze come manifestazioni supreme del pensiero e della metodologia dei magistrati<sup>13</sup>.

Un aforisma emblematico della prospettiva realista è la famosa frase "*Justice is what the judge ate for breakfast*" (la giustizia è ciò che il giudice ha mangiato a colazione) parafrasato nel titolo di un saggio apparso negli anni Novanta (in realtà il titolo del libro si rifà al celebre detto di O. Wendell Holmes) che ha alimentato questa prospettiva realista, suscitando un vivo interesse nel dibattito giuridico<sup>14</sup>. Questa espressione condensa in modo ironico la concezione realista secondo cui le decisioni giudiziali sono spesso influenzate da fattori soggettivi, personali o persino casuali, piuttosto che da un'applicazione rigorosa e imparziale della legge.

In un interessante studio condotto da tre ricercatori presso la Columbia University in collaborazione con l'Università di Tel Aviv, è stato affrontato il tema della razionalità decisionale nei magistrati. I risultati sorprendenti di questa ricerca

<sup>12</sup> J. Frank, *Law and the Modern Mind*, Brentano's, New York, 1930, p. 368.

<sup>13</sup> Sul tema Vedere: I. Pupolizio, "Più realisti del re? Il realismo giuridico statunitense nella prospettiva dei Critical Legal Studies", in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XL (2010), pp. 85-87; A. Schiavello, "Due argomenti a favore dell'incompatibilità tra positivismo giuridico e realismo morale", in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XL (2010), pp. 240-241.

<sup>14</sup> A. Kozinski, "What I ate for breakfast and other mysteries of judicial decision making", in *Loyola and Los Angeles Law Review*, 26 (1993), p. 993.

sembravano confermare le preoccupazioni dei critici riguardo alla razionalità nei processi decisionali dei giudici<sup>15</sup>.

Nello studio, i ricercatori hanno esaminato attentamente le conclusioni di ben 1.110 sentenze emesse da otto giudici di due distinti tribunali israeliani. Questi tribunali avevano il compito di determinare se concedere o meno la libertà condizionale ai detenuti nelle quattro carceri principali della nazione. I risultati dell'indagine hanno rivelato una tendenza sorprendente: il tasso di accoglimento delle richieste di libertà condizionale diminuiva del 65% quando le decisioni venivano prese all'inizio di ogni sessione di lavoro o poco dopo la pausa caffè del mattino o subito dopo la pausa pranzo. In altre parole, le sentenze favorevoli sembravano concentrarsi in specifici momenti della giornata lavorativa dei giudici.

Questo studio ha analizzato il lavoro dei giudici nel corso di un periodo di dieci mesi. I risultati hanno sollevato importanti interrogativi sulla razionalità delle decisioni giudiziarie e sull'effetto del momento della giornata sulla loro capacità di prendere decisioni imparziali. In particolare, hanno evidenziato come le circostanze esterne, come la fatica o la fame, potrebbero influenzare in modo significativo le decisioni dei giudici, sollevando importanti questioni etiche e procedurali nel sistema giudiziario.

In questo studio, ciascun giudice si occupava di una quantità significativa di casi ogni giorno lavorativo, affrontando un range che variava da 14 a 35. La ricerca aveva esaminato diverse variabili, tra cui l'ordine in cui venivano presentati i casi (cioè, dopo quanti prigionieri veniva chiamato il loro caso), l'orario del giorno in cui venivano trattati i casi, l'origine etnica e la provenienza dei detenuti, così come il tipo di reato per cui erano stati condannati.

Durante il corso della giornata, i giudici facevano regolarmente due pause, una per il caffè e una per il pranzo, ognuna con orari e durate variabili, e avevano tre sessioni di lavoro consecutive. Questo permetteva agli studiosi di esaminare non solo l'effetto dell'orario sulla decisione dei giudici, ma anche l'impatto delle pause sulla loro capacità decisionale.

I risultati dell'indagine hanno rivelato un modello sorprendente: la tendenza a emettere sentenze favorevoli per i detenuti era molto più pronunciata all'inizio di ogni sessione di lavoro, ma declinava gradualmente col passare del tempo, fino a diventare insignificante. Tuttavia, questa tendenza si invertiva e tornava al suo apice dopo le pause per il caffè o il pranzo. Ciò che emergeva con chiarezza da questo studio era che fattori del tutto estranei alle questioni giuridiche trattate influenzavano in modo significativo le decisioni dei giudici.

Bastava una semplice interruzione del lavoro e l'assunzione di una bevanda o di cibo per indurre i giudici a trattare in modo diverso casi spesso del tutto simili. Questo fenomeno sollevava importanti interrogativi sulla coerenza e l'imparzialità

<sup>15</sup> S. Danziger, J. Levav, L. Avnaim-Pesso, "Extraneous factors in judicial decision", in *Pnas*, (2011), pp. 6889-6892.



delle decisioni giudiziarie e sottolineava quanto l'ambiente e le condizioni personali potessero influenzare il processo decisionale dei giudici.

La comprensione dei risultati di questo studio richiedeva un'analisi che andasse oltre il campo del diritto, esplorando le sfere della psicobiologia del cervello e della fisiologia del corpo umano. Si è scoperto che il lavoro ripetitivo, accompagnato dalla necessità di prendere decisioni simili in modo quasi sistematico, può gradualmente esaurire le risorse mentali di un individuo, compromettendo la sua capacità di pianificare, adattare e valutare azioni in maniera efficiente. La routine tende a indebolire le cosiddette "funzioni esecutive" e può portare a un condizionamento nella presa di decisioni che coinvolgono situazioni quasi identiche<sup>16</sup>.

La stanchezza mentale può aumentare la propensione del decisore a semplificare i problemi, spingendolo a basarsi principalmente su precedenti simili risolti in passato. Tuttavia, è interessante notare che la capacità di affrontare i problemi in modo più ponderato viene ripristinata, e la fatica mentale viene superata, dopo una breve pausa e un aumento dei livelli di glucosio nel sangue, che può essere ottenuto tramite il consumo di bevande o cibo.

In altre parole, questo studio mette in luce come le condizioni fisiche e psicologiche del giudice possano influenzare le decisioni giudiziarie in modi sorprendenti. La fatica mentale e la routine possono portare a un approccio decisionale più superficiale e alla tendenza a seguire precedenti senza valutare adeguatamente le circostanze specifiche di ciascun caso. Tuttavia, una pausa e un adeguato apporto di glucosio possono contribuire a ripristinare la chiarezza mentale e la capacità di prendere decisioni più ponderate. Questi risultati mettono in evidenza l'importanza di considerare non solo gli aspetti giuridici, ma anche quelli psicologici e fisiologici nel contesto delle decisioni giudiziarie.

I risultati di questo studio evidenziano l'importanza delle condizioni psicofisiche del giudice anche nelle decisioni che coinvolgono la responsabilità di un imputato. La condizione di riposo del giudice può, infatti, avere un impatto significativo sulla qualità delle decisioni. Un giudice ben riposato è più propenso a prendere decisioni ponderate rispetto a uno stanco e provato dalla routine giornaliera.

I ricercatori hanno anche esaminato l'importanza della durata delle udienze e quanto il fattore tempo possa influenzare il processo decisionale. È emerso che quanto più si prolunga un'udienza, tanto maggiore è il rischio che la stanchezza

<sup>16</sup> D. Eagleman, *Il tuo cervello. La tua storia*, Corbaccio, Milano, 2016, p. 220. Per approfondimenti sul tema, P. Ekman, *Introduzione a C. Darwin, L'espressione delle emozioni*, Bollati Boringhieri, Milano, 2012, p. 508; P. Ekman, H. Oster, "Facial expression of emotion", in *Annual Review of Psychology*, 30 (1979), pp. 542-544; G. Fiandaca, "Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle leggi penali", in O. Di Giovine (a cura di), *Diritto penale e neuroetica*, Cedam, Padova, 2013, pp. 215-220; S. Fuselli, "Le emozioni nell'esperienza giuridica: l'impatto delle neuroscienze", in L. Palazzini, R. Zannotti (a cura di), *Il diritto nelle neuroscienze. Non "Siamo" i nostri cervelli*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 56-58; L. Corso, "Vulnerabilità, giudizio di costituzionalità e sentimentalismo", in *Ars Interpretandi*, (2018), n. 2, pp. 73-76.

mentale del giudice incida negativamente sulla sua propensione a emettere sentenze favorevoli. Questo solleva interrogativi interessanti sulla gestione del tempo nelle udienze giudiziarie e sulla necessità di considerare le esigenze di riposo dei giudici durante procedimenti che possono protrarsi per molte sessioni.

Mentre mancano dati empirici specifici per valutare l'effetto delle pause, come ad esempio la pausa pranzo, nel contesto di udienze lunghe e complesse, rimane un fatto innegabile: fattori esterni alle questioni tecniche e giuridiche possono influenzare significativamente il processo decisionale, anche quando si tratta di giudici con esperienza professionale consolidata.

### **3. È giusto ricercare la perfezione nella decisione del giudice?**

Gli studiosi individuano una serie di fattori interni al procedimento che possono contribuire agli errori giudiziari<sup>17</sup>. Spesso, l'errore viene attribuito a una sorta di "deviazione" da parte del giudice rispetto al percorso razionale delineato dalle regole epistemologiche. Queste regole mirano a stabilire in termini concreti la relazione tra la probabilità e la prova, utilizzando criteri di inferenza adeguati come la massima di esperienza, la legge statistica o la legge scientifica con diversi gradi di attendibilità empirica.

Tuttavia, va notato che gli errori giudiziari possono derivare da una combinazione complessa di fattori, alcuni dei quali potrebbero non essere strettamente legati alle regole epistemologiche. Questi fattori possono includere influenze emotive, stanchezza mentale, condizioni psicofisiche del giudice, fattori esterni al processo stesso, o anche l'interpretazione delle prove in contesti complessi e in evoluzione.

Inoltre, è importante sottolineare che gli errori giudiziari non si limitano solo a decisioni sbagliate in termini di colpevolezza o innocenza dell'imputato, ma possono anche riguardare la misura della pena o altre questioni procedurali. Pertanto, l'analisi degli errori giudiziari richiede una comprensione approfondita di tutti questi fattori e delle dinamiche complesse che possono influenzare il processo decisionale nel sistema giustizia.

Le cause degli errori giudiziari possono essere attribuite a una vasta gamma di fattori, che spesso includono il comportamento umano, sia esso colpevole o innocente, ma anche circostanze dovute al caso, alle apparenze fuorvianti o persino a vere e proprie fatalità. Questi fattori possono essere suddivisi in categorie che includono aspetti legati al sistema processuale, ma anche influenze esterne al processo stesso.

Uno dei fattori rilevanti è il comportamento umano. Gli errori possono derivare da decisioni dei protagonisti coinvolti nel processo, che agiscano in buona

<sup>17</sup> P. Troisi, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, Cedam, Padova, 2011, p. 304; sul tema vedi anche F. Imposimato, *L'errore giudiziario, aspetti giuridici e casi pratici*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 442.

o cattiva fede. Tuttavia, non sempre le cause degli errori possono essere attribuite a responsabilità individuale, poiché possono anche verificarsi situazioni in cui l'innocenza di un imputato non è stata adeguatamente riconosciuta a causa di prove o testimonianze fuorvianti o manipolate.

Oltre alle cause legate al comportamento umano, esistono fattori che rientrano nella sfera delle coincidenze o delle false apparenze. In alcuni casi, la semplice casualità può portare a errori giudiziari, mentre in altri, le circostanze possono creare un'illusione di colpevolezza o innocenza.

Inoltre, ci sono influenze esterne al processo stesso che possono contribuire agli errori giudiziari. La stampa, i mezzi di comunicazione di massa e, più recentemente, Internet e i social media, possono esercitare una forte influenza sull'opinione pubblica e, di conseguenza, sul processo giudiziario. Spesso, la narrativa sensazionalistica e la tendenza a enfatizzare l'aspetto emotivo dei casi possono distorcere la percezione della realtà.

Un'indagine sociologica ha evidenziato come la televisione, in particolare, possa esercitare una potente forza suggestiva attraverso le immagini, influenzando in modo significativo la formazione delle opinioni. Questo fenomeno può portare a una lettura distorta della realtà, in cui l'aspetto emozionale prevale sulla valutazione razionale delle prove.

Le percezioni errate o distorte rappresentano una minaccia poiché influenzano le opinioni, gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone. In tal modo, possono condurci a prendere decisioni basate su pregiudizi o percezioni fuorvianti, influenzando i nostri atteggiamenti e comportamenti. È quindi fondamentale essere consapevoli di queste influenze esterne e cercare di valutare in modo critico le informazioni che ci vengono presentate, specialmente quando si tratta di questioni legali e giudiziarie.

Il fenomeno della spettacolarizzazione dei processi è diventata una realtà evidente e di ampia risonanza pubblica<sup>18</sup>. Basta pensare a casi giudiziari come quello di Perugia, legato all'omicidio di Meredith Kercher<sup>19</sup>, che ha diviso l'opinione pubblica tra chi credeva nell'innocenza degli imputati e chi ne sosteneva la colpevolezza. Allo stesso modo, il processo ad Annamaria Franzoni<sup>20</sup>, accusata dell'uccisione del figlioletto, o il caso della morte della fidanzata di Alberto Stasi, che ha visto la condanna definitiva del giovane imputato<sup>21</sup>. La spettacolarizzazione dei processi ha assunto dimensioni sempre più invasive, spesso oltrepassando i confini del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Questo fenomeno ha avuto un impatto significativo sulla vita delle persone coinvolte, creando una sovrapposizione di trasmissioni televisive che, in alcuni casi, sembrano anticipare o addirittura sostituire la decisione giudiziale. Durante queste trasmissioni, vengono intervistati testimoni ed esperti, spesso più o meno qualificati, e vengono proposte

<sup>18</sup> E. Amodio, *Estetica della giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 274.

<sup>19</sup> Sentenza Suprema Corte di Cassazione 31 marzo 2015 n. 36080.

<sup>20</sup> Sentenza Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Penale, n. 31456/2008.

<sup>21</sup> Sentenza Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, n. 25799/2016.

“verità alternative” al fine di aumentare l’audience televisiva. Questo approccio può avere un impatto notevole sull’opinione pubblica e talvolta può compromettere il processo di accertamento dei fatti, che dovrebbe avvenire in modo imparziale e rigoroso all’interno del contesto processuale adeguato<sup>22</sup>.

Le trasmissioni televisive tendono a suscitare forti emozioni negli spettatori, influenzando spesso la percezione dell’opinione pubblica sui casi giudiziari. In particolare, nei processi celebrati davanti a una giuria composta da giudici popolari, esiste il rischio che questi giurati, in quanto telespettatori, siano influenzati dalle sollecitazioni emotive e dalle suggestioni delle trasmissioni. Ciò può rappresentare un problema, poiché il compito della giuria è quello di giungere a una decisione imparziale basata esclusivamente sulle prove e sulla legge, senza lasciarsi condizionare da influenze esterne. Pertanto, è importante considerare attentamente l’impatto della spettacolarizzazione dei processi sulla percezione pubblica e sul sistema giuridico nel suo complesso.

L’uso dei media nel processo rappresenta una sfida sia per l’imputato che per il sistema di giustizia, e tale questione è considerata tra le principali cause degli errori giudiziari<sup>23</sup>. Mentre nel processo reale, l’imputato gode della presunzione di innocenza, nel processo mediatico, spesso caratterizzato da una narrazione sensazionalistica, l’imputato si trova costretto a difendersi contro una potenziale deriva giustizialista<sup>24</sup>.

Gli studiosi tendono ad attribuire la maggior parte degli errori giudiziari all’erroneità o, addirittura, alla falsità delle prove presentate. Una falsa testimonianza, una percezione distorta dei fatti da parte dei testimoni o la mancata comprensione da parte del giudice dei principi fondamentali della testimonianza possono portare il giudice a condannare erroneamente un individuo innocente. Inoltre, un’indagine personale condotta in modo inadeguato, in violazione delle norme processuali o in maniera poco professionale, può portare a errori giudiziari. Allo stesso modo, una confessione ottenuta mediante coercizione da parte degli inquirenti, soprattutto su individui vulnerabili dal punto di vista psicologico, può portare a una condanna ingiusta.

È importante notare che l’attenzione mediatica su un caso giudiziario può amplificare questi problemi, poiché può influenzare l’opinione pubblica e mettere pressione sul sistema di giustizia affinché emetta una sentenza rapidamente. Pertanto, è fondamentale trovare un equilibrio tra la libertà di stampa e l’obiettivo di garantire processi equi ed imparziali, affinché l’uso mediatico del processo non diventi una minaccia per la giustizia stessa.

<sup>22</sup> L. Kalb, *La “ricostruzione orale” del fatto tra “efficienza” ed “efficacia” del processo penale*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 239.

<sup>23</sup> P. Troisi, *op. cit.*, p. 304; sul tema vedi anche F. Imposimato, *op. cit.*, p. 442.

<sup>24</sup> P.P. Paulesu, “La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extra processuali”, in A. Balsamo, R. Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 409-412.

La prova scientifica, sebbene sia spesso considerata come una fonte di evidenza oggettiva, può anch'essa allontanarsi dalla verità. In questi casi, sono gli esperti, che agiscono come periti o consulenti, a poter condurre il giudice verso una conclusione errata del caso. Questo fenomeno può essere osservato in diversi sistemi giuridici, con l'esperienza statunitense che offre esempi significativi.

Federico Stella, in particolare, ha analizzato il paradigma accusatorio e la struttura antagonista del processo penale, rilevando che ciò ha portato gli esperti a adottare una sorta di "cultura partigiana". Questa cultura spinge gli esperti a non separare i fatti dalle opinioni scientifiche, le opinioni dalle congetture e le questioni di fatto dalle scelte di valore<sup>25</sup>. Questo fenomeno è spesso associato al concetto di pseudoscienza o alla cosiddetta "scienza spazzatura", ed è stato ampiamente esaminato dagli studiosi del processo penale, soprattutto negli Stati Uniti<sup>26</sup>.

Questo può portare il giudice a formare un convincimento errato, presumendo erroneamente che gli elementi forniti dalla prova scientifica siano soggetti a una valutazione oggettiva. In presenza di evidenze basate sulla conoscenza scientifica, il giudice potrebbe erroneamente ritirarsi dalla sua funzione valutativa<sup>27</sup>.

In realtà, il ruolo del giudice dovrebbe essere quello di esaminare attentamente il margine di errore presente in ogni metodo scientifico e l'esperto dovrebbe avere l'obbligo di chiarire le probabilità di errore associate al modello scientifico utilizzato. In questo modo, si può evitare che la prova scientifica sia distorta o fraintesa, garantendo un processo giusto e imparziale basato su conoscenze scientifiche affidabili. La questione del soggettivismo del giudice rappresenta un aspetto fondamentale del processo penale, eppure gli studiosi di questo campo spesso non vi hanno dedicato l'attenzione che merita. In passato, sono state sollevate questioni relative all'insufficiente prudenza o esperienza del giudice nel valutare gli elementi di prova, alle difficoltà nel distinguere tra testimonianze sincere e menzognere e alle sfide legate alle dichiarazioni di soggetti deboli, come i minorenni<sup>28</sup>.

Tuttavia, è sorprendente notare che vi sia stata relativamente poca riflessione sul fatto che il giudizio conclusivo di un processo spesso si basa su intuizioni e non su una logica rigorosa. Questa affermazione è stata fatta già all'inizio del secolo scorso da studiosi come Altavilla<sup>29</sup>. Per comprendere appieno questa dinamica, è utile considerare le parole di Calamandrei, il quale sottolineava che, tranne in casi patologici, il giudice è influenzato da ragioni non dichiarate nemmeno a se stesso. Si tratta di simpatie o repulsioni inconsce che lo guidano in modo intuitivo a

<sup>25</sup> F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 608.

<sup>26</sup> S. Jasanoff, *La scienza davanti ai giudici*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 400.

<sup>27</sup> O. Dominioni, *La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 372.

<sup>28</sup> G. Pisapia, voce "Errore Giudiziario (*riparazione dell'*)", *Il diritto processuale penale*", in *Enciclopedia Giuridica XIII*, Treccani, Roma, 1989, pp. 165-168.

<sup>29</sup> M.P. Golding, *Legal reasoning*, Encore ed., Peterborough, Ontario, 2001, p. 187.

selezionare una soluzione giuridica tra le molte possibili, una soluzione che rispecchia questi sentimenti occulti<sup>30</sup>. Essi possono scaturire dalle emozioni suscitate nel giudice dalla vicenda umana in discussione, e in tal modo possono inconsciamente condizionare il suo giudizio.

Questo elemento di soggettività è una sfida importante da affrontare nel sistema giuridico, poiché sottolinea quanto sia complesso raggiungere una decisione completamente imparziale. Pochi, come Piero Calamandrei, hanno scritto della sentenza, senza giri di parole, “che la motivazione altro non sia che un espediente di ipocrisia formale, fatto quasi, si direbbe, per dare un travestimento logico a una volontà nata da tutt'altri moventi che possono essere l'arbitrio e l'ingiustizia”<sup>31</sup>.

L'idea che la motivazione della sentenza possa servire principalmente a convalidare un'ipotesi già formata dal giudice rappresenta una prospettiva intrigante e incisiva nell'ambito del sistema giudiziario. Questo concetto suggerisce che, in realtà, il processo decisionale del giudice può essere in gran parte intuitivo, con la motivazione che segue in un secondo momento per fornire una giustificazione razionale retroattiva.

Inoltre, questa intuizione getta luce sulla comprensione del processo decisionale giudiziario. Jerome Frank, uno dei protagonisti del realismo giuridico, aveva sottolineato in modo evidente che i giudici non sono diversi dalle altre persone e che le forze irrazionali possono svolgere un ruolo significativo nelle loro decisioni. Questo rappresenta una visione realistica e umana del sistema giudiziario, contrapponendosi all'idea tradizionale di giudici come esseri puramente razionali e oggettivi.

Questo punto di vista sfida l'immagine del giudice come un essere completamente immune alle influenze emozionali o irrazionali. Al contrario, suggerisce che i giudici, come tutti gli individui, possono essere influenzati da fattori emotivi, personali o psicologici, che possono plasmare in modo significativo le loro decisioni. Pertanto, riconoscere questa dimensione umana nel processo decisionale giudiziario è fondamentale per una comprensione più completa e realistica del funzionamento del sistema giuridico.

La concezione di Cappelletti secondo cui la motivazione reale di una sentenza risiede nei sentimenti del giudice e nella sua sfera emotiva sottolinea l'importanza delle variabili soggettive nel processo decisionale giudiziario<sup>32</sup>. Questa prospettiva suggerisce che il libero convincimento, che costituisce la base della valutazione giudiziaria, sia intrinsecamente legato a una discrezionalità che può sfociare in intuizioni personali, sentimenti, emozioni e, talvolta, anche credo ideologico, valori personali e visioni del mondo soggettive.

<sup>30</sup> P. Calamandrei, “Processo e democrazia”, in M. Cappelletti (a cura di), *Opere giuridiche*, I, Morano Editore, Napoli, 1965, p. 618.

<sup>31</sup> P. Calamandrei, “La crisi della giustizia”, in Aa.Vv., *La crisi del diritto*, Cedam, Padova, 1954, p. 157.

<sup>32</sup> M. Cappelletti, *Processo e ideologie*, il Mulino, Bologna, 1969, p. 569.

In altre parole, il processo decisionale del giudice non può essere separato dalle sue esperienze personali, dalle sue inclinazioni emotive e dalle sue convinzioni personali. Questo riconoscimento mette in discussione l'idea che il diritto sia una disciplina esclusivamente razionale e oggettiva, sottolineando invece la dimensione umana e soggettiva che permea il sistema giuridico.

Le diverse strategie normative adottate nei vari sistemi processuali per limitare la discrezionalità del giudice e regolare l'uso delle prove hanno spesso dimostrato la loro insufficienza nel prevenire gli errori giudiziari. Ciò evidenzia la complessità del processo decisionale giudiziario e la difficoltà di ridurre completamente la soggettività nella valutazione delle prove. In effetti, queste sfide rafforzano l'importanza di una maggiore consapevolezza riguardo ai fattori umani ed emotivi che possono influenzare le decisioni giudiziarie, nonché la necessità di un costante miglioramento dei metodi e dei protocolli per ridurre al minimo l'errore giudiziario.

L'analisi dei fenomeni psicologici come istinto, intuizione, soggettività, emozioni, sentimento e razionalità limitata rappresenta un approccio fondamentale per comprendere meglio il processo decisionale giudiziario. Mentre la dottrina processuale-penalistica tradizionale tende a trascurare questi aspetti, la ricerca psico-giuridica e le scienze cognitive hanno da tempo riconosciuto il loro ruolo essenziale nella formazione delle decisioni giudiziarie. È importante sottolineare che gli errori nel processo decisionale giudiziario non sono casuali, ma spesso derivano da pattern di pensiero prevedibili che operano in condizioni di incertezza<sup>33</sup>. Questi errori possono essere difficili da anticipare e controllare, poiché sono radicati nel modo comune di ragionare e prendere decisioni.

In altre parole, il rischio di commettere errori è presente in qualsiasi attività umana che coinvolga la formulazione di un giudizio, e questo vale in particolare nel contesto giudiziario, dove le conseguenze delle decisioni possono essere significative per la vita delle persone coinvolte.

#### **4. Accettare il giudizio delle macchine: considerazioni sulla legittimità delle sentenze robotiche**

La riflessione sulla decisione robotica è un tema di straordinaria rilevanza che solleva questioni fondamentali riguardo al futuro del sistema giuridico. Questo dibattito parte dal seguente interrogativo: è possibile immaginare un futuro in cui le decisioni giudiziali siano completamente affidate a sistemi robotici, basate esclusivamente sull'applicazione di algoritmi?

<sup>33</sup> A. Schiavello, "L'insostenibile leggerezza dell'incertezza del diritto", in M. Graziano (a cura di), *Filosofi in ciabatte. Divagazioni filosofiche ai tempi del Coronavirus*, Corisco Edizioni, Roma-Messina, 2020, p. 169.

In questa discussione, è importante considerare la calcolabilità giuridica e il valore del precedente<sup>34</sup>. La calcolabilità giuridica si riferisce alla capacità di definire in modo preciso e computabile le regole giuridiche e i principi che guidano le decisioni legali. Il valore del precedente, invece, riguarda l'importanza delle decisioni passate nella formazione del diritto e nella creazione di precedenti giurisprudenziali.

Tuttavia, prima di abbracciare l'idea di una giustizia completamente automatizzata, dobbiamo considerare alcune questioni fondamentali. In primo luogo, c'è il dilemma etico riguardante l'uso della tecnologia nella giustizia. Dobbiamo chiederci se sia accettabile, in termini di educazione giuridica e dei principi fondamentali della tradizione giuridica, affidare decisioni significative a sistemi algoritmici. Questo solleva preoccupazioni sulla perdita di umanità e discernimento nel processo decisionale, che sono valori essenziali per la giustizia<sup>35</sup>.

Inoltre, la questione della calcolabilità e della prevedibilità delle decisioni solleva dubbi sullo scopo stesso della decisione giudiziale. Mentre l'uso della tecnologia mira a migliorare l'efficienza e la prevedibilità delle decisioni, dobbiamo chiederci se questo obiettivo sia compatibile con lo scopo intrinseco della giustizia, che è quello di valutare e risolvere le dispute in modo equo e basato sui fatti specifici di ciascun caso.

È affascinante osservare come l'idea di utilizzare un robot, basato sull'applicazione di un algoritmo, per emettere decisioni giudiziarie susciti reazioni molto varie tra i giuristi, oscillando tra entusiastico interesse, preoccupazione e, talvolta, sgomento. Questo dibattito incarna il conflitto tra l'innovazione tecnologica e la tradizione giuridica, gettando luce su questioni essenziali per il futuro del sistema legale<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> A. Carleo (a cura di), *Calcolabilità Giuridica*, il Mulino, Bologna, 2020, p. 193. Sulle prime applicazioni di sistemi di intelligenza artificiale nel settore giudiziario, vedere anche: C. Castelli, D. Piana, "Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi", in *Quest. Giust.*, (2018) n. 4, pp. 154 ss.; E. Livni, "Nei tribunali del New Jersey è un algoritmo a decidere chi esce su cauzione", in *Internazionale.it*, (2017); C. Carleo (a cura di), *Decisione Robotica*, cit., p. 341; L. Corso, "Intelligenza collettiva, intelligenza artificiale e principio democratico", in R. Giordano, A. Panzarola, A. Police, S. Preziosi, M. Proto (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 453-455. Sul tema della calcolabilità giuridica, vedere anche N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Milano, 2016, p. 224; M. Giaccio, F. Romeo, "Simulation of Human Subjective Judgement with Neural Networks: The Computer Plays the Classifier, the Sommelier and the Judge", in *Informatica e Diritto*, XIX (1993), n. 2, pp. 95-100.

<sup>35</sup> Vedere sul tema, Aa.Vv., "Intelligenza Artificiale e diritto", a cura di E. Gabrielli, U. Ruffolo, in *Giur. it.*, (2019), pp. 1656 ss.; A.C. Amato Mangiameli, "Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica", in *Rivista di Filosofia del diritto*, (2019), n. 1, pp. 117-120; F. Romeo, *Il diritto artificiale*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 176; F. Romeo, "Esplorazioni nel diritto artificiale", in *I-Lex*, (2004), n. 1, pp. 37-38.

<sup>36</sup> Il rapporto tra *téchne* e diritto è sviluppato nei noti dialoghi di N. Irti, E. Severino: "Le domande del giurista e le riposte del filosofo (un dialogo tra diritto e tecnica)", in *Contr. e impr.*, (2000), pp. 665 ss., poi raccolti in N. Irti, E. Severino, *Dialoghi su diritto e tecnica*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 118; sul tema vedere anche E. Severino, *La potenza dell'errare. Sulla storia dell'Occidente*,



Va notato che, quando si valuta l'efficienza di un sistema economico, due dei principali indicatori considerati sono l'efficienza del sistema legislativo e giurisdizionale, e la durata delle controversie legali. Questi sono aspetti che il giurista non può ignorare, poiché, come afferma Riccardo Orestano, "il giurista non può mai astenersi né estraniarsi dalla vita e dalla sua conoscenza"<sup>37</sup>.

L'efficienza della giustizia non si limita alla velocità dei procedimenti o alla capacità di smaltire rapidamente le cause pendenti piuttosto, si fonda su una valutazione più ampia che include il binomio tra giustizia e ricerca corrispondente alla verità. Se la rapidità è un elemento importante per evitare ritardi ingiustificati e garantire l'accesso al sistema giudiziario, essa non può essere perseguita a scapito della correttezza e dell'accuratezza delle decisioni. Un sistema giudiziario efficiente deve fornire risposte tempestive senza compromettere la qualità delle indagini, il diritto di difesa e la corretta valutazione delle prove. La ricerca della verità è un principio fondamentale, poiché una giustizia che prenda decisioni rapide ma imprecise rischia di generare errori giudiziari e di erodere la fiducia pubblica.<sup>38</sup> Pertanto, un sistema giudiziario efficiente è quello che trova un equilibrio tra velocità, giustizia ed equità, garantendo che ogni decisione rifletta un'attenta analisi dei fatti e dei diritti coinvolti. Solo in questo modo si può assicurare che la giustizia, oltre a essere rapida, sia anche giusta e corrispondente alla verità.

L'entusiasmo verso l'idea di decisioni robotiche è spesso alimentato dalla promessa di una maggiore efficienza e tempestività nella risoluzione delle dispute legali che possa garantire una giustizia con le caratteristiche su descritte. La possibilità di ottenere risposte rapide e oggettive ai problemi legali può sembrare allettante. Tuttavia, questa prospettiva solleva anche preoccupazioni legittime riguardo alla perdita di umanità nel processo decisionale. Il ruolo del giudice non è solo quello di applicare la legge in modo meccanico ma anche di esercitare il discernimento, la sensibilità e la comprensione delle sfumature delle situazioni.

Quando discutiamo della decisione robotica, stiamo davvero entrando in una nuova era, un cambiamento radicale nei paradigmi della giustizia e della legge. In questo contesto, gli strumenti informatici smettono di essere meri supporti per la comunicazione, la gestione dei documenti legali o la ricerca di informazioni. Essi assumono il ruolo principale nel prendere decisioni in contesti legali complessi. Questo concetto ha dato vita a una nuova terminologia: "robogiudici", una definizione coniata da Max Tegmark, fisico presso il MIT<sup>39</sup>.

Rizzoli, Milano, 2014, p. 87, circa la prevalenza della tecnica "destinata a diventare, da mezzo a scopo... e, subordinando a sé ogni forza, stabilisce una gerarchia, riconosce a ogni forza ciò che loro spetta all'interno di tale gerarchia realizzando, in tal modo, la forma di giustizia cui la società è destinata a pervenire".

<sup>37</sup> R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, il Mulino, Bologna, 1987, p. 335.

<sup>38</sup> A. Schiavello, "Non c'è diritto senza fiducia. In difesa di una concezione fiduciaria del diritto", in *Lo stato*, (2022), n. 18, pp. 428-430.

<sup>39</sup> I "robogiudici" rappresentano sistemi di intelligenza artificiale progettati per applicare con meticolosità gli stessi rigorosi standard legali a ogni questione giuridica. Essi agiscono instancabilmente senza cadere vittime di errori umani, come pregiudizi, stanchezza o mancanza di

L'idea dei "robogiudici" solleva prospettive affascinanti e rivoluzionarie per il campo giuridico. Essi potrebbero essere pensati come sistemi cognitivi artificiali altamente specializzati, in grado di gestire una vasta gamma di casi legali in parallelo, anziché in serie come avviene spesso con i giudici umani. Questa capacità di lavorare simultaneamente su tutti i casi pendenti potrebbe portare a una significativa riduzione dei tempi del processo e dei costi ad esso collegati, rendendo il sistema giuridico più accessibile ed efficiente per tutti<sup>40</sup>. Allo stesso tempo, la corretta configurazione dei "robogiudici" riuscirebbe a garantire una giustizia che, oltre ad essere veloce, potrebbe essere giusta e corrispondente alla verità.

Importante da considerare è, inoltre, la prospettiva di "robogiudici" con memoria e capacità di apprendimento illimitate. A differenza dei giudici umani, che possono avere limiti nella comprensione di questioni tecniche complesse, questi sistemi cognitivi artificiali potrebbero affrontare con successo una vasta gamma di casi, dalle dispute brevettuali agli omicidi, grazie alla loro capacità di apprendere e adattarsi costantemente. Questo potrebbe contribuire a garantire una maggiore uniformità e oggettività nelle decisioni giuridiche<sup>41</sup>.

Un aspetto critico sottolineato dai sostenitori della decisione robotica è la prevedibilità delle decisioni che assumono. Questo recupero della "calcolabilità giuridica" è considerato un valore importante, poiché promuove la parità di trattamento tra i cittadini. L'idea è che i "robogiudici" applichino in modo coerente le leggi e i principi giuridici, evitando le variazioni soggettive che possono verificarsi nelle decisioni umane. Questo contribuirebbe a creare un ambiente giuridico più equo e prevedibile per tutti.

È interessante notare che queste idee non sono del tutto nuove. Già nel 1969, il giurista Losano aveva ipotizzato che la cibernetica potesse essere uno strumento per promuovere l'uguaglianza, contrastando la creatività giudiziale che può portare a disuguaglianze e l'abilità degli avvocati esperti che potrebbero non essere accessibili a tutti<sup>42</sup>. La prospettiva dei "robogiudici" offre una visione affascinante

aggiornamenti nelle conoscenze giuridiche. Questa prospettiva promette obiettività e coerenza nell'applicazione del diritto, eliminando la variabilità che spesso caratterizza le decisioni umane. M. Tegmark, *Vita 3.0 Essere umani nell'era dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, p. 143. Sul tema dell'applicazione di algoritmi giuridici, vedere anche: F. Romeo, "Algoritmi giuridici di machine learning e controllo del giudicato interculturale", in *Rivista di Filosofia del Diritto*, (2023), n. 1, pp. 163-165; F. Romeo, "Algoritmi di giustizia ed equità nel diritto", *I-Lex*, 14, (2021), n. 1, pp. 11-12;

<sup>40</sup> M. Tegmark, *op. cit.*, p.144.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> M.G. Losano, *Giuscibernetica: machine e modelli cibernetici nel diritto*, Einaudi, Torino, 1969, p. 205. Sul tema, altresì importanti sono gli ulteriori contributi di Losano. In particolare: M.G. Losano, "Cibernetica e diritto in Europa", in *Il Ponte XXIII*, (1967), n. 12, pp. 1589-1595; Id., "Giuscibernetica", in R. Treves (a cura di), *Nuovi sviluppi della sociologia del diritto, 1966-1967*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968, pp. 307-309; Id., "Il primo anno del Centro di Giuscibernetica dell'Università di Torino", in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, XLVIII (1971), n. 1, p. 152 ss.; Id., "L'informatica nell'Europa Orientale e l'opera di Viktor Knapp", in V. Knapp, *L'applicabilità della cibernetica al diritto*, Einaudi, Torino, 1978, pp. 12-14.

per il futuro del sistema giuridico, con la possibilità di maggiore efficienza, uniformità e prevedibilità nelle decisioni. Queste idee sollevano anche importanti questioni etiche, giuridiche e sociali che richiedono un'ampia riflessione mentre ci avviciniamo a questa nuova era della giustizia.